

# CORRIERE TRIBUTARIO

23 APRILE

2018

16

## REDDITI D'IMPRESA

Derivati di copertura  
delle operazioni in valuta

## SANZIONI

Conseguenze della rimozione  
dell'inadempimento tributario

## DICHIARAZIONI

Imposta sostitutiva sui finanziamenti  
a medio-lungo termine

## PROCESSO TRIBUTARIO

Effetti della sospensione cautelare

## TERZO SETTORE

Scelta della sezione nel Registro unico nazionale

## REDDITI DI CAPITALE

Peer to Peer Lending

## ACCERTAMENTO

Presunzione di evasione e raddoppio dei termini

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Abuso della residenza fiscale

### DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Detrazione dell'IVA non dovuta
- Vendite con diritto di reso
- Cessione di terreno edificabile
- Regime ACE
- Dividendi e Direttiva Madre-Figlia

Anno XLII - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/10/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00230044



5-000002-1300448



Wolters Kluwer



[www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)

# NON HO DUBBI. HO SCELTO IPSOA InPratica

Gli originali volumi IPSOA per avere sempre risposte chiare, immediate e integrate



## HO SCELTO IPSOA InPratica PERCHÉ

- ✓ È **intuitivo**, grazie alla struttura chiara dei capitoli e alla grafica per favorire l'immediata individuazione degli argomenti.
- ✓ È **operativo**, grazie ai numerosi casi e puntuali esempi, tratti dalla pratica professionale.
- ✓ È **sempre aggiornato** on line. La versione digitale permette di consultare tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del volume cartaceo, evidenziando le parti modificate e segnalate da un sistema di alert.
- ✓ È **pratico**, grazie a schemi e tabelle che facilitano la lettura e l'individuazione delle informazioni.
- ✓ È **integrato**  con le soluzioni digitali Wolters Kluwer per la consultazione diretta della documentazione ufficiale e per l'approfondimento completo.
- ✓ È completato da Indici: **analitico** esaustivo e dettagliato, **sommario**, degli **adempimenti**, dei casi.

### IPSOA InPratica

la nuova collana dove trovare risposte immediate alle domande dei clienti



Consulta l'estratto  
e scopri i plus del metodo IPSOA inPratica!  
[registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO](https://registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO)

## Redditi d'impresa

---

### I derivati di copertura delle operazioni in valuta per le imprese OIC

In passato l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in relazione ad un'operazione programmata di acquisto di materie prime in valuta in cui il rischio di cambio fosse stato coperto tramite la stipula di un derivato, il costo di acquisto dovesse essere comunque assunto ai fini fiscali al controvalore risultante dall'applicazione del cambio vigente dalla data della consegna dei beni, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/E/2009). Il rapporto tra questo documento di prassi e le novità contabili e fiscali nel frattempo intervenute - con particolare riguardo al principio di derivazione rafforzata dal bilancio OIC - merita un approfondimento.

*di Angelo Garcea*

1211

---

## Sanzioni

---

### Emendabilità della dichiarazione e suoi effetti

L'analisi sistematica delle disposizioni che hanno riformato il sistema sanzionatorio in ambito tributario, posta a base della Norma di comportamento n. 202/2018 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, consente di appurare che gli effetti conseguenti alla correzione spontanea delle violazioni tributarie, attuata avvalendosi degli istituti deflativi del contenzioso, e segnatamente del ravvedimento operoso e della integrazione delle dichiarazioni fiscali, comportando l'estinzione dell'obbligazione tributaria e del fine evasivo, non possano essere circoscritti solo ad alcune fattispecie, pena la violazione delle norme stesse e dei principi immutabili dell'ordinamento.

*di Paola Piantedosi*

1218

---

## Dichiarazioni

---

### Imposta sostitutiva finanziamenti a medio-lungo termine: dichiarazione annuale con modalità telematica

Recependo le novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 in tema di adempimenti a carico degli intermediari finanziari ai fini dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti medio-lungo termine (artt. 15 ss. del D.P.R. n. 601/1973), l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello telematico, mandando "in soffitta" il modello cartaceo sinora utilizzato. Una specifica sezione è dedicata per consentire la compensazione interna dei crediti maturati in capo all'incorporata in caso di operazioni societarie straordinarie.

*di Giovanni Renella*

1225

---

## Processo tributario

---

### La sospensione cautelare dell'accertamento ha effetto sulla validità della successiva cartella?

L'ordinanza n. 30584/2017, con la quale la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata per aver annullato una cartella di pagamento emessa nonostante l'atto presupposto fosse stato oggetto di sospensione giudiziale, non è condivisibile, sia dal punto di vista sistematico, sia per gli effetti pratici che produce, destinati a favorire la proliferazione dei giudizi.

*di Massimo Basilavecchia*

1231

---

## Terzo settore

---

### **Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore**

La scelta della sezione ove iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore rappresenta una decisione estremamente delicata. Ne possono conseguire, in funzione della decisione assunta, minori o maggiori vantaggi fiscali. Infatti, gli enti del Terzo settore non commerciali, ovvero commerciali, pur essendo entrambi "agevolati", sono sottoposti ad un trattamento fiscale "differenziato".

*di Nicola Forte*

1235

---

## Redditi di capitale

---

### **FinTech e Fisco: le agevolazioni per il peer to peer lending**

La Legge di bilancio 2018 introduce uno specifico regime fiscale per i proventi derivanti da attività di peer to peer lending (settore FinTech) percepiti da persone fisiche (non imprenditori) che, diversamente dal passato, non concorreranno più alla formazione del reddito complessivo del percettore da assoggettare ad imposizione progressiva IRPEF, ma sconteranno l'imposizione mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. L'agevolazione, accolta con favore da investitori e operatori di mercato, offre l'occasione per riflettere anche sugli aspetti IVA dell'attività resa dalle piattaforme on line di peer to peer lending ai propri utenti.

*di Massimiliano Altomare*

1242

---

## Accertamento

---

### **Sostanziali (e quindi irretroattivi) presunzione di evasione e raddoppio dei termini da Quadro RW**

Dopo circa un decennio dall'introduzione di specifiche norme volte a tassare, su basi presuntive, e punire, con sanzioni amministrative particolarmente severe, i contribuenti che detengono attività nei Paesi black list, la questione relativa all'efficacia nel tempo dei commi 2 e 2-bis, dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009, finalmente approda in Corte di cassazione. Sebbene le criticità legate a tale normativa spazino dai profili di contrasto con la libera circolazione dei capitali sancita dal diritto europeo c.d. primario sino ad evidenti attriti con il principio di irretroattività della legge tributaria, è solamente con riguardo a quest'ultimo profilo che la Suprema Corte, con ordinanza n. 2662/2018, si esprime, avallando la condivisibile tesi secondo cui la norma sopracitata abbia natura sostanziale (e, quindi, irretroattiva) perché produce indubbi "effetti negativi" a carico del destinatario obiettivamente imprevedibili al momento della relativa introduzione.

*di Pietro Mastellone*

1249

---

## IVA

---

### **Omessa dichiarazione IVA da parte della stabile organizzazione**

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 2407/2018, è possibile utilizzare, anche ai fini IVA, la definizione di stabile organizzazione valida per le imposte dirette. Ciò però non è sempre possibile, in quanto ai fini IVA è necessaria la presenza di mezzi umani, requisito non essenziale ai fini IRES.

*di Simone Furian e Fabio Gallio*

1258

---

**Fiscalità internazionale****OCSE e abuso della residenza fiscale**

Nel febbraio 2018, l'OCSE ha pubblicato per la consultazione il documento denominato "Preventing the abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS", nel quale vengono evidenziati potenziali profili di elusività della normativa sul Common Reporting Standard ("CRS") derivanti da schemi di tassazione agevolata presenti in alcune giurisdizioni, tramite i quali viene offerta la possibilità di ottenere il diritto di cittadinanza o di residenza subordinatamente ad un determinato ammontare di investimenti all'interno della giurisdizione medesima. Tali schemi vengono definiti come Residence By Investment ("RBI") o Citizen By Investment ("CBI"). Occorre analizzare, anche alla luce delle osservazioni mosse dall'OCSE, in che misura la disciplina italiana possa essere utilizzata al fine di aggirare lo scambio automatico di informazioni previsto dal CRS.

*di Mario Ravaccia e Luciano Volta*

**1272**



Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

# CORRIERE TRIBUTARIO

Settimanale di attualità, critica e opinione

## Direzione scientifica

**Cesare Glendi** - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

## Coordinamento scientifico

**Gianfranco Ferranti** - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

## Comitato scientifico

**Sara Armella** - Avvocato in Genova e Milano

**Massimo Basilavecchia** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo e Avvocato in Pescara

**Mauro Beghin** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova

**Mariagrazia Bruzzone** - Avvocato in Genova

**Angelo Busani** - Notaio in Milano

**Paolo Centore** - Avvocato in Genova e Milano

**Primo Ceppellini** - Dottore commercialista in Milano

**Piermaria Corso** - Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano e Avvocato in Milano

**Mario Damiani** - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea

**Annibale Dodero** - Agenzia delle entrate - Direttore Centrale Normativa

**Alberto Marcheselli** - Professore di diritto finanziario presso l'Università di Genova, Avvocato in Genova

**Luca Miele** - Dottore commercialista in Roma

**Paolo Moretti** - Presidente Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia romana di ragioneria

**Raffaele Rizzardi** - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne

**Luca Rossi** - Dottore commercialista in Milano e Roma

**Gianfilippo Scifoni** - Responsabile Servizio Fiscale Ania

**Dario Stevanato** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia

**Antonio Tomassini** - Avvocato in Milano e Roma

**Ivan Vacca** - Condirettore generale Responsabile imposizione diretta, Responsabile coordinamento imposizione indiretta - ASSONIME

**Giuseppe Zizzo** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano

Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile Giulietta Lemmi

Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O. C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.  
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702

## Pubblicità



E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI), Italia

## Realizzazione grafica

Ipsosa

## Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

## Stampa

Geca s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02 99952

Rivista licenziata per la stampa l'11 aprile 2018

## Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

### Ipsosa Redazione Corriere Tributario

Tel. 02 82476.017

e-mail: [redazione.fiscale.ipsoa@wki.it](mailto:redazione.fiscale.ipsoa@wki.it)

Casella postale 12055 - 20120 Milano

## Amministrazione

Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a:

### Ipsosa Servizio Clienti

Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799

## Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [servizioclienti.ipsoa@wki.it](mailto:servizioclienti.ipsoa@wki.it) - [www.servizioclienti.wki.it](http://www.servizioclienti.wki.it)

L'abbonamento comprende il settimanale Pratica Fiscale e Professionale e il servizio online consultabile all'indirizzo [www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario](http://www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario)

**Italia** Abbonamento annuale € 380,00

**Esteri** Abbonamento annuale € 760,00

**Prezzo copia** € 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

## Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,  
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

# I derivati di copertura delle operazioni in valuta per le imprese OIC

di Angelo Garcea (\*)

In passato l'**Agenzia delle entrate** ha ritenuto che, in relazione ad un'operazione programmata di **acquisto di materie prime** in valuta in cui il rischio di cambio fosse stato coperto tramite la stipula di un derivato, il costo di acquisto dovesse essere comunque assunto ai fini fiscali al controvalore risultante dall'applicazione del **cambio** vigente dalla data della **consegna** dei beni, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/E/2009). Il rapporto tra questo documento di prassi e le novità contabili e fiscali nel frattempo intervenute - con particolare riguardo al principio di **derivazione rafforzata** dal bilancio OIC - merita un approfondimento.

Il rischio di cambio connesso agli acquisti/vendite programmate in valuta viene normalmente fronteggiato mediante la stipula di strumenti finanziari derivati di acquisto/vendita a termine della valuta di regolamento dell'operazione. In passato l'Agenzia delle entrate ha affrontato l'argomento della rilevanza fiscale di queste operazioni di copertura nella risoluzione 30 marzo 2009, n. 83/E, che aveva ad oggetto una fattispecie di acquisto a termine di valuta estera finalizzato a fissare il cambio relativo ad una operazione di acquisto programmato di materie prime.

Il documento di prassi dianzi ricordato è stato emanato ben prima della riforma dell'ordinamento contabile operata dal D.Lgs. n. 139/2015 e delle novità introdotte art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (1), in tema di derivazione rafforzata dell'imponibile IRES dal bilancio delle imprese ITA GAAP. È quindi interessante verificare se ed in che misura le conclusioni raggiunte in passato dall'Amministrazione finanziaria possano ritenersi compatibili con le regole contabili e fiscali nel frattempo sopravvenute.

## La posizione assunta in passato dall'Amministrazione finanziaria

Nella risoluzione n. 83/E/2009 si prendeva in considerazione il caso di un contribuente che, dovendo acquistare materie prime con pagamento in dollari, al fine di fissare in anticipo il tasso di cambio e di non esporsi al rischio delle sue successive oscillazioni, acquistava a termine la valuta estera di riferimento mediante la stipula di un derivato (contratto *forward*). In ossequio all'OIC 26 all'epoca vigente (versione 2005), il contribuente rappresentava l'operazione di acquisto di materie prime in valuta coperta dal derivato come segue:

- a) il differenziale tra il controvalore della valuta acquistata al cambio *spot* corrente alla data di stipula del derivato e il corrispondente controvalore al cambio a termine (cambio *forward*) previsto dal derivato veniva rilevato inizialmente come onere/provento finanziario in contropartita di un rateo passivo/attivo;
- b) al momento della consegna dei beni il costo di acquisto veniva in un primo momento iscritto al cambio *spot* esistente a tale data e subito dopo veniva rettificato per ricondurlo al cambio *spot* vigente alla data di stipula del derivato, utilizzando come contropartita, in en-

(\*) *Dirigente Assonime, Area imposizione diretta, dottore commercialista, dottore di ricerca in "diritto tributario delle società" LUISS Guido Carli*

(1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

## Redditi d'impresa

trambe le scritture, la voce di debito verso il fornitore;

c) subito dopo il rateo iscritto inizialmente (*sub a*) veniva chiuso ad integrazione del debito verso il fornitore.

In questo modo, in pratica, il costo di acquisto delle materie prime veniva esposto in bilancio al tasso di cambio a pronti del giorno di accensione del derivato - ossia al cambio che si intendeva bloccare con la copertura - mentre la posizione debitoria verso il fornitore veniva evidenziata al cambio a termine previsto per il regolamento del derivato.

Ciò posto, il contribuente chiedeva di poter assumere, sia ai fini dell'IRES che ai fini dell'IRAP, le materie prime al controvalore risultante dall'applicazione dell'OIC 26 e, cioè, al costo di acquisto determinato secondo il cambio *spot* vigente alla data di stipula del derivato di copertura.

L'Agenzia delle entrate accoglieva solo in parte la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Ai fini dell'IRAP la risoluzione n. 83/E/2009 confermava che, stante il principio di presa diretta dal bilancio dei componenti del valore della produzione, era possibile fare riferimento al costo di acquisto delle materie prime così come risultante dal conto economico, convalidando cioè la possibilità di dare rilevanza al

### LA PRASSI AMMINISTRATIVA

#### Valore fiscale delle materie prime acquistate in valuta

La risoluzione n. 83/E/2009 ha preso in considerazione il caso di un **contribuente** che, dovendo **acquistare materie prime con pagamento in dollari**, al fine di fissare in anticipo il tasso di cambio e di non esporsi al rischio delle sue successive oscillazioni, acquistava a termine la valuta estera di riferimento mediante la stipula di un **derivato** (contratto forward). L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini della determinazione del costo delle materie prime, ciò che assumeva rilevanza ai **fini IRES** era il **corrispettivo** convertito al **cambio della data di consegna o spedizione** dei beni e non quello risultante dall'applicazione dell'OIC 26, che era invece commisurato al cambio *spot* corrente alla data di stipula del derivato di copertura. Di conseguenza, il valore fiscale delle materie prime, ai fini IRES, poteva divergere rispetto a quello contabile e andava gestito in **doppio binario**.

cambio corrente alla data di stipula del derivato di copertura.

Ai fini dell'IRES, invece, l'Agenzia riteneva che la valorizzazione delle operazioni di acquisto dovesse seguire le regole dell'art. 110, comma 2, e 9, comma 2, T.U.I.R. In particolare, nella risoluzione si faceva notare che l'art. 9 - richiamato dall'art. 110 - dispone che per i costi e i ricavi relativi ad operazioni in valuta occorre far riferimento al cambio della data in cui tali componenti si considerano sostenuti o percepiti secondo gli ordinari criteri di competenza temporale dell'art. 109 del T.U.I.R. Nel caso specifico, dunque, ai fini della determinazione del

costo delle materie prime, ciò che assumeva rilevanza era il corrispettivo convertito al cambio della data di consegna o spedizione dei beni e non quello risultante dall'applicazione dell'OIC 26, che era invece commisurato al cambio *spot* corrente alla data di stipula del derivato di copertura. Di conseguenza, il valore fiscale delle materie prime, ai fini dell'IRES, poteva divergere rispetto a quello contabile e andava gestito in doppio binario (2).

Al contempo l'Agenzia precisava che anche il componente di natura finanziaria iscritto in bilancio come differenza tra cambio *spot* e cambio *forward* del derivato di copertura doveva essere riparametrato partendo dal cambio *spot* della data di consegna dei beni e che questo

(2) Nella risoluzione n. 83/E/2009 si legge, più precisamente, che "l'art. 9 del T.U.I.R., richiamato dalla disposizione appena citata" (l'art. 110, comma 2) "prevede...che 'per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti'. Ciò posto, si rammenta che ai fini fiscali l'individuazione del momento in

cui si considerano sostenuti i componenti di reddito è regolata dal criterio di competenza contenuto nell'art. 109, comma 2, del T.U.I.R. ... Nel caso di specie - in assenza di contabilità plurimonetaria - il costo di acquisto delle materie prime (ancorché risulti contabilizzato al cambio '*spot*' corrente alla data di stipula del contratto di copertura) assume, anche con riferimento alla determinazione del valore fiscale delle rimanenze di magazzino, rilevanza fiscale al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o spedizione delle stesse".

componente, divenendo certo e determinabile oggettivamente, doveva concorrere alla formazione dell'imponibile alla medesima data (3).

### L'impostazione contabile dell'OIC 32 e il principio di derivazione rafforzata

In base ai principi contabili nazionali attualmente in vigore, l'operazione descritta nella risoluzione n. 83/E/2009 sarebbe rappresentata in termini diversi.

In presenza di un'operazione programmata di acquisto di materie prime in valuta e di stipula di un contratto *forward* a copertura del rischio cambi l'OIC 32 consente di adottare più soluzioni contabili alternative tra di loro. In particolare, quando - come nel caso della risoluzione - si intenda designare come elemento coperto il cambio *spot* dell'operazione programmata di acquisto (e cioè fissare il cambio di tale operazione in misura corrispondente al tasso di cambio esistente alla data di accensione del derivato), la contabilizzazione può avvenire con le seguenti modalità:

- a) il derivato (contratto *forward*) viene iscritto in bilancio al *fair value* e la parte efficace per la copertura viene imputata ad una riserva di *cash flow hedge* del patrimonio netto;
- b) la variabile temporale del derivato - rappresentata nel suo complesso dalla differenza esistente tra cambio a termine di regolamento del derivato e cambio *spot* alla sua data di stipula (c.d. punti termine) - ove significativa (4), può essere considerata come parte inefficace della copertura da imputare direttamente a conto economico e non a riserva di *cash flow hedge* (5);

c) la riserva di *cash flow hedge* viene rigirata al conto economico nel momento in cui i flussi finanziari coperti producono costi/ricavi, con la particolarità che gli utilizzi della riserva confluiscono nella stessa voce di conto economico interessata dal flusso. In caso di acquisto di materie prime, dunque, il differenziale maturato sul derivato di copertura concorre ad integrare/rettificare il controvalore del costo di acquisto, determinato inizialmente al tasso di cambio vigente alla data di manifestazione del componente reddituale, per riportarlo al *quantum* risultante dall'applicazione del cambio coperto con il derivato.

In definitiva, anche in base alle nuove regole contabili, il costo di acquisto delle materie prime viene ad essere esposto al netto degli effetti della copertura del rischio cambi e cioè per importo corrispondente al cambio in essere alla data di stipula del contratto *forward*. Tuttavia, a partire dall'esercizio 2016 per le imprese OIC vale il principio di derivazione rafforzata, che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili nazionali. Di qui l'interesse a verificare se si debba ancora far riferimento ai criteri di valorizzazione del magazzino secondo il cambio *spot* relativo al momento di consegna dei beni, in deroga alle risultanze del bilancio.

### La tesi della perdurante valenza della risoluzione n. 83/E/2009

Così inquadrata la questione, una prima soluzione interpretativa è quella secondo cui le conclusioni della risoluzione n. 83/E/2009 do-

(3) Il controvalore alla data di consegna dei beni "costituisce inoltre, il valore di riferimento per determinare, ai fini fiscali, il provento ovvero l'onere finanziario relativo all'operazione di copertura (che, pertanto, si qualifica come differenza tra il controvalore calcolato al cambio del giorno di consegna e il controvalore calcolato al cambio fissato nel contratto a termine) ...

Si precisa, sul punto, che poiché il costo di acquisto diviene fiscalmente determinato (*rectius*, diviene fiscalmente di competenza) solo alla data di consegna delle materie prime, è alla medesima data che deve essere individuato, sempre ai fini fiscali, il differenziale in questione, raffrontando tale costo (convertito al cambio della data di consegna) con il controvalore al cambio fissato nel contratto a termine; solo alla data di consegna (contestualmente all'individuazione del costo fiscale dell'acquisto delle materie prime), infatti, il differenziale stesso assume i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità previ-

sti dall'art. 109, comma 1, del T.U.I.R. in ordine alla concorrenza dei componenti di reddito alla formazione dell'imponibile fiscale" (risoluzione n. 83/E/2009).

(4) L'OIC 32, par. 118, stabilisce che nel caso di coperture semplici, e cioè quando vi sia piena identità tra le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura e il contratto derivato sia stato stipulato a condizioni di mercato, "vi è la presunzione relativa che, in assenza di altri fonti di inefficacia, l'effetto del valore temporale sia irrilevante".

(5) In alternativa, la componente riferibile alla variabile temporale può essere sospesa mediante l'iscrizione in contropartita della voce ratei e risconti per poi essere imputata anch'essa ad integrazione dei costi/ricavi dell'operazione programmata al momento della loro rilevazione in bilancio (cfr. il par. 89 dell'OIC 32).

# Redditi d'impresa

vrebbero essere ritenute ancora valide nel nuovo contesto normativo, sia pure con la variante di dover assumere il cambio della data in cui l'acquisto si considera avvenuto in base ai principi contabili applicati dall'impresa e non secondo le regole dell'art. 109 del T.U.I.R.

In questo senso si potrebbe far leva sul fatto che il principio di derivazione rafforzata lascia impregiudicata la preminenza di tutte le disposizioni che delimitano la rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio. Nella fattispecie in esame, cioè, ci troveremo di fronte non già ad una diversa qualificazione dell'operazione di acquisto dei beni rispetto al suo contenuto giuridico formale, ma ad un aspetto meramente valutativo che si compendia nell'individuazione del tasso di cambio da utilizzare per la sua conversione in euro. Di qui l'ipotesi di dover continuare ad applicare le regole che disciplinano questo aspetto valutativo e che, in base al disposto degli artt. 110 e 9 T.U.I.R. richiedono di fare riferimento al cambio vigente alla data in cui l'operazione di acquisto è intervenuta. Solo a questo fine, quindi, e cioè per quanto attiene all'identificazione di questa data potrebbe eventualmente assumere una rilevanza il dato di bilancio. Ciò in quanto, stante la deroga ai criteri giuridico formali dell'art. 109 del T.U.I.R., l'acquisto/vendita di un bene deve considerarsi comunque effettuato al momento

## IL PROBLEMA APERTO

### **Impostazione contabile dell'OIC 32 e principio di derivazione rafforzata**

In presenza di un'operazione programmata di acquisto di materie prime in valuta e di stipula di un contratto forward a copertura del rischio cambi, in base all'OIC 32, il **costo di acquisto delle materie prime** viene esposto al **netto** degli effetti del **derivato** di copertura e, cioè, per importo corrispondente al **cambio** in essere alla data di **stipula** del contratto **forward**. Poiché, a partire dall'esercizio 2016 per le **imprese OIC** vale il principio di **derivazione rafforzata**, che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili nazionali, ci si chiede se si debba ancora far riferimento ai criteri di valorizzazione del magazzino secondo il cambio spot relativo al momento di consegna dei beni, in deroga alle risultanze del bilancio.

del trasferimento dei rischi e benefici anche quando tale momento non coincida eventualmente con quello della consegna del bene (cfr. l'art. 2 del D.M. n. 48/2009 richiamato dal D.M. 3 agosto 2017).

A sostegno di questa tesi si potrebbe anche aggiungere che, quando si è inteso attribuire una valenza fiscale ai tassi di cambio di bilancio dei componenti di costo/ricavo in valuta delle imprese *IAS adopter* - in presenza di una moneta funzionale diversa dall'euro, ovvero di una contabilità in valuta per le stabili organizzazioni estere -, il legislatore ha

ritenuto necessario apportare una modifica all'art. 110, comma 3, del T.U.I.R. (6). Ciò lascia intendere che, di per sé, il principio di derivazione rafforzata dal bilancio - già vigente da tempo per le imprese *IAS adopter* - non sarebbe stato idoneo a superare i criteri desumibili in precedenza dal citato art. 110, comma 3, del T.U.I.R. in merito alla valorizzazione delle operazioni in valuta.

### **La rilevanza del cambio risultante dall'operazione di copertura**

Le argomentazioni fin qui svolte, tuttavia, non appaiono dirimenti e possono essere agevolmente confutate.

Va innanzitutto evidenziato che, proprio perché siamo in presenza di un'operazione programmata in valuta che è oggetto di una copertura in relazione al rischio cambi, l'analisi

(6) L'art. 110, comma 3, del T.U.I.R. prevedeva originariamente che la conversione dei saldi di conto delle stabili organizzazioni estere e delle ipotesi di tenuta di una contabilità plurimonetaria dovesse avvenire con l'applicazione "del cambio di fine esercizio" mentre ora dispone che "la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio

precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti". Sulla portata di questa modifica, introdotta dal D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, cfr. la circolare Assonime n. 27/2016.